



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2011 (15.12)  
(OR. en)**

**18371/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0105 (COD)**

---

**ENV 946  
WTO 478  
MI 655  
CODEC 2373**

**NOTA**

---

della: presidenza

al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 18272/11 ENV 933 WTO 471 MI 649 CODEC 2353

n. prop. Comm.: 9896/11 ENV 344 WTO 202 MI 246 CODEC 777 - COM(2011) 245 definitivo

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione)  
- Relazione sull'andamento dei lavori

---

**I. INTRODUZIONE**

1. La Commissione ha presentato la sua proposta al Consiglio il 5 maggio 2011. La proposta si fonda sull'articolo 192, paragrafo 1 e sull'articolo 207 del trattato.

2. La proposta consiste nella rifusione del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose<sup>1</sup> (di seguito "il regolamento"), che attua la convenzione di Rotterdam relativa alla procedura di previo assenso informato (PIC – Prior Informed Consent) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Gli obiettivi del progetto sono:
- allineare il regolamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
  - far partecipare l'Agenzia europea delle sostanze chimiche ad alcune funzioni amministrative, tecniche e scientifiche necessarie per l'attuazione dello stesso regolamento;
  - introdurre alcune modifiche tecniche nelle disposizioni operative nonché alcune precisazioni;
  - prevedere condizioni aggiuntive che possano consentire di procedere alle esportazioni in assenza di risposta del paese importatore senza per questo diminuire la protezione garantita ai paesi importatori.
3. Il relatore, Dan Jorgensen, ha elaborato per la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo un progetto di relazione sulla proposta, che è stato pubblicato il 17 ottobre 2011.
4. Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 13 luglio 2011. Il 23 giugno 2011 il Comitato delle regioni ha deciso di non pronunciarsi.

## **II. STATO DEI LAVORI**

Sotto la presidenza polacca si è proceduto a un intenso esame della proposta, in attesa dei lavori legislativi del Parlamento europeo. Sei riunioni a livello di Gruppo (18 e 27 luglio, 8 e 29 settembre, 21 novembre e 6 dicembre 2011) e una riunione a livello di esperti (25 ottobre 2011) sono state dedicate a uno studio approfondito di tutte le principali questioni connesse alla proposta, tra cui:

---

<sup>1</sup> GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

1. le definizioni;
2. la partecipazione dell'Unione alla convenzione;
3. le funzioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
4. la procedura amministrativa per l'esportazione di sostanze chimiche e il consenso esplicito;
5. la comitatologia e le competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
6. le precisazioni sulla compatibilità di alcune voci con le disposizioni doganali.

Nel corso di tali deliberazioni, la presidenza ha predisposto sei testi riveduti della proposta allo scopo di migliorarne e chiarirne le disposizioni. L'ultimo testo elaborato dalla presidenza figura nel documento 18272/11.

La presidenza ha cercato di tener conto di pareri, raccomandazioni e proposte ricevute dagli Stati membri e dalla Commissione al fine di compiere progressi su tutte le questioni.

L'ultima versione del testo proposto dalla presidenza contiene modifiche ed emendamenti rispetto alla proposta originaria della Commissione. In particolare sono stati compiuti progressi su quanto segue:

### **1. Definizioni**

Precisazione di "miscela" e "pesticida" con un rimando al regolamento appropriato e lievi modifiche della rispettiva formulazione. Inoltre sono state aggiunte le definizioni di "Agenzia" e "Segretariato".

### **2. Partecipazione dell'Unione alla convenzione**

Conferma della responsabilità comune degli Stati membri e della Commissione, in particolare per quanto concerne l'assistenza tecnica, gli scambi di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione ad organi ausiliari e alla votazione.

### ***3. Funzioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche***

Ulteriore precisazione delle funzioni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, della sua partecipazione all'attuazione del regolamento e della sua cooperazione con gli Stati membri al fine di garantire l'efficace coordinamento e gestione degli aspetti tecnici e amministrativi del regolamento n. 689/2008 a livello di Unione, nonché un efficace scambio di informazioni, sostenendo nel contempo la Commissione nell'attuazione degli obblighi internazionali dell'Unione derivanti dalla convenzione di Rotterdam.

### ***4. La procedura amministrativa per l'esportazione di sostanze chimiche e il consenso esplicito***

Si è ampiamente discusso sull'indicazione dei termini nell'ambito della procedura amministrativa per le notifiche di esportazione di cui all'articolo 8 del testo.

Tuttavia, sono necessarie ulteriori discussioni sulle modifiche da apportare alla cosiddetta procedura del "consenso esplicito" (articolo 14, paragrafo 7), in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le condizioni per consentire le esportazioni di sostanze chimiche, qualora non sia pervenuta alcuna risposta dal paese importatore.

È necessario sottolineare che la riunione a livello di esperti del 25 ottobre 2011 è stata interamente dedicata all'esame dell'articolo 14, paragrafo 7 e della sua applicazione. Sono state di conseguenza presentate tre opzioni, una delle quali è stata inserita nel testo attuale per rispecchiare nella misura del possibile le opinioni espresse dagli Stati membri e dalla Commissione.

### ***5. Precisazione dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione***

Nel testo devono essere inseriti quattro nuovi articoli relativi alla procedura di comitato a norma del trattato di Lisbona. Gli Stati membri hanno espresso riserve su talune disposizioni, soprattutto in relazione all'articolo 26 che conferisce alla Commissione i poteri di adottare gli atti delegati per un periodo di tempo indeterminato.

## ***6. Precisazioni sulla compatibilità di alcune voci con le disposizioni doganali.***

Alcuni esperti hanno ritenuto che vi fosse una potenziale incoerenza con il codice doganale e che questo potesse tradursi in una mancanza di trasparenza per quanto riguarda gli obblighi doganali relativi alle sostanze chimiche contemplate dal regolamento.

Tale questione deve essere ulteriormente esaminata e successivamente risolta.

---